

La funzione ispettiva, nel passato e nella scuola dell'autonomia

di Giuseppe Mariani
- settembre 2020 -

Ringrazio Gianni Colombo, dirigente tecnico dell'U.S.R. per il Veneto, per i consigli e i suggerimenti che mi ha dato.

1 Gli Ispettori nella riforma Casati del 1859

Le figure degli ispettori risalgono alla stessa legge istitutiva del sistema scolastico pubblico, la c.d. legge Casati del 1859, nella quale essi erano previsti su due livelli. Ai vertici dell'Amministrazione centrale della pubblica Istruzione erano posti tre ispettori generali: uno per gli studi superiori (universitari), uno per gli studi secondari classici e uno per l'istruzione elementare e tecnica (equivalevano agli attuali Capi Dipartimento del Ministero).

Il secondo livello si collocava presso ogni capoluogo di provincia col compito di governare l'istruzione elementare del territorio: l'ispettore era l'equivalente provinciale del provveditore agli studi, che invece si occupava dei ginnasi e dei licei, pur essendogli subordinato nella piramide gerarchica.

Ricordiamo che fino alla legge Daneo-Credaro del 1911 l'istruzione elementare era a carico dei Comuni, che dovevano fornire i locali, fare i concorsi per nominare i maestri e i direttori e pagare loro gli stipendi.

Gli ispettori della scuola elementare avevano il compito di vigilare *“sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli stabilimenti sottoposti alla loro autorità”*, di controllare che i Comuni fornissero i servizi di loro competenza, di intervenire disciplinarmente sugli insegnanti nel caso di comportamenti anomali.

Circa i criteri di selezione e di nomina dei dirigenti della pubblica istruzione di quei tempi va detto che non si facevano concorsi: l'art. 33 della legge Casati stabiliva che *“i Regii Ispettori delle scuole primarie sono nominati per Decreto Reale fra le persone che dottrina ed esercizio nell'insegnamento sono stimate più idonee tale ufficio”*.

In effetti, nel neonato Regno d'Italia mancava un ceto di dirigenza amministrativa capace di costruire e di far funzionare il sistema complesso della pubblica istruzione; per non parlare poi della totale assenza di insegnamenti pedagogici nelle Università del tempo. Avvenne così che provveditori agli studi e ispettori della scuola elementare furono arruolati in buona parte tra il personale scolastico di quegli stessi ordini religiosi le cui scuole erano state soppresse dalla legge Boncompagni del 1849.

Due esempi.

La Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1860 riporta i Regi Decreti (datati 23 e 30 dicembre 1859) di nomina degli Ispettori di scuola elementare in Lombardia e nei territori annessi nel 1859 dopo la seconda guerra di indipendenza: su 66 Ispettori, 30 erano ecclesiastici.

Nel 1862 l'Ispettorato generale delle scuole del Regno fu affidato al sacerdote piemontese Giovanni Scavia (Alessandria, 1821-1897), in quel tempo uno dei pochi studiosi di sistemi e ducativi, autore di libri di testo quali *“Il piccolo Sillabario”* e le *“Prime nozioni di grammatica italiana ad uso delle classi elementari inferiori”* (cioè le classi del primo biennio, che era obbligatorio).

2 Gli ispettori nella riforma Gentile

Il 13 novembre 1922 Mussolini ottenne dal Parlamento i pieni poteri per un anno al fine di risolvere questioni urgenti, quali il risanamento del bilancio dello Stato e la riforma del sistema scolastico e universitario.

Al Ministero della pubblica istruzione chiamò il filosofo Giovanni Gentile. Egli fu ministro per soli venti mesi, dal 30 ottobre 1922 al 30 giugno 1924: il nome di "riforma Gentile" fu dato, tuttavia, ad un complesso di provvedimenti che tra la fine del 1922 e il 1928 diedero un assetto stabile e coordinato al sistema scolastico ed universitario italiano, assetto rimasto in vigore, nelle sue linee generali, per circa ottant'anni, fino alla c.d. riforma Moratti (legge n. 53/2003).

Obiettivo del ministro Gentile era l'innalzamento della scuola a luogo di formazione e selezione della classe dirigente. Veniva quindi mantenuta ed accentuata l'impostazione aristocratica della legge Casati, che metteva al vertice l'istruzione superiore (universitaria) e, a scalini discendenti, l'istruzione classica, quella tecnica e, infine, la scuola elementare, scuola per il popolo con annesso l'insegnamento religioso, soppiantato dall'insegnamento della filosofia nelle classi liceali.

Il Testo unico dell'istruzione elementare e post-elementare entrò definitivamente in vigore col Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Il ruolo degli ispettori, ancora una volta, fu previsto solo nella scuola elementare, riprendendo i due livelli istituiti dalla legge Casati:

- il livello centrale, presso il Ministero con compiti di coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici periferici;
- il livello delle circoscrizioni, ambiti territoriali di dimensione subprovinciale (paragonabile ai distretti scolastici di recente memoria), che a loro volta comprendevano più Circoli didattici.

In tal modo l'autorità scolastica provinciale fu affidata al solo provveditore agli studi, da cui vennero a dipendere gerarchicamente non solo i presidi delle scuole secondarie ma anche gli ispettori e i direttori delle scuole elementari: cessava quindi la precedente diarchia fra l'ispettore provinciale, responsabile dell'istruzione elementare, e il provveditore agli studi, responsabile dell'istruzione secondaria.

Per l'accesso al ruolo ispettivo furono istituiti concorsi "*per titoli e per esami*" (art. 17): tali concorsi furono aperti anche alle donne, pur con quote predeterminate.

3 Dal Sessantotto alla legge n. 477/1973

Col Sessantotto finì il secolo aureo degli ispettori.

La "contestazione globale" si scagliò contro l'autoritarismo e il conformismo, i cui simboli erano i voti, i libri di testo, l'autorità degli insegnanti. Furono introdotti i riti delle assemblee, delle occupazioni e delle autogestioni.

A loro volta gli insegnanti contestavano la gerarchia di presidi e di ispettori, questi ultimi (in particolare) ritenuti strumenti di repressione del libero pensiero e del libero insegnamento.

La classe di governo cercò di contenere la rivolta nelle università e nelle scuole recependo le istanze conciliabili con il sistema: tra i provvedimenti d'urgenza del 1969 ricordiamo la semplificazione dell'esame di maturità (decreto legge n. 939/1969) e la liberalizzazione dell'accesso di tutti i diplomati a tutte le facoltà universitarie (legge n. 910/1969).

Nel frattempo maturava il disegno organico di riforma della scuola.

Esso trovò definizione quattro anni dopo con la legge 30 luglio 1973, n. 477, "*Delega al governo per l'emanazione di norme di stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato*".

La prima finalità era quella di "democratizzare" la gestione delle scuole, anzitutto aprendo alla partecipazione delle famiglie e degli studenti e valorizzando la collegialità degli

insegnanti nei collegi dei docenti e nei consigli di classe. Ancora oggi i decreti del Presidente della Repubblica n. 416, 417, 419 e 420, emanati il 31 maggio 1974 in attuazione della delega legislativa, sono indicati come i “decreti delegati” per antonomasia, a segnalare l'importanza delle innovazioni introdotte.

4 Lo stato giuridico degli ispettori nella legge delega del 1973

Per quanto riguarda la funzione ispettiva, la delega legislativa contenuta nella legge n. 477 era limitata a pochi indirizzi di massima, che, tuttavia, andarono a segnare una svolta decisa rispetto all'assetto precedente.

Abbandonata l'impostazione che li collocava nella catena di comando della piramide ministeriale, in posizione intermedia fra i provveditori agli studi e i direttori didattici e all'interno del recinto della sola scuola elementare, ne fu totalmente mutata la natura delineandoli quali “*esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione*”.

Conseguentemente il campo d'azione fu esteso all'intero sistema scolastico in forza della “*visione unitaria*” della funzione.

Il venir meno delle attribuzioni di preminenza gerarchica liberava questa figura dalla precedente militarizzazione del ruolo, ponendo l'accento sullo spessore culturale del nuovo ispettore, esperto delle teorie dell'apprendimento e del curriculum, consulente del Ministero e dei suoi uffici centrali e territoriali, formatore di capi d'istituto e di docenti, interprete e guida del percorso di cambiamento su cui tutta la scuola era chiamata a confrontarsi. Continuavano a farne parte, ovviamente, le competenze di natura giuridica e amministrativa, imprescindibili per chi era chiamato anche a conoscere situazioni compromesse al fine di esprimere a chi di dovere valutazioni e proposte risolutive. La legge delega chiariva, in via definitiva, che il personale ispettivo doveva provenire dalla docenza, direttamente o previo passaggio al ruolo direttivo.

Il decreto delegato n. 417, relativo allo “*stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola*”, all'art. 4 enuncia i compiti e modalità di esercizio della funzione ispettiva (oggi, nel Testo unico della scuola, la norma è all'art. 397).

Rimase la distinzione fra ispettori tecnici centrali e periferici: i primi operano in campo nazionale mentre gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale.

Furono confermati i concorsi, previsti con cadenza biennale (!!!): titoli di accesso erano (e sono) la laurea e l'anzianità di servizio nella docenza di almeno nove anni; per direttori e presidi bastava l'essere di ruolo, in quanto il percorso nella docenza per almeno cinque anni era stato il presupposto per la loro partecipazione al concorso direttivo.

I connotati specialistici della funzione si riflettevano anche nella contingentazione dei posti secondo gli ordini e i gradi dell'istruzione.

Nella previsione di 600 posti complessivi, l'art. 119 li assegnava in questo modo:

- 45 posti per la scuola materna;
- 245 posti per la scuola elementare;
- 160 posti per la scuola media;
- 150 posti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,

All'interno dei contingenti della scuola secondaria, il Ministero provvedeva alla loro ripartizione nei settori dell'insegnamento linguistico-espressivo, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialità professionali, dell'educazione fisica e sportiva.

5 Sperimentazione, istituti di ricerca e funzione ispettiva

La promozione della sperimentazione come categoria qualificante della nuova scuola portò a creare “*appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei*

docenti", regolamentati dal decreto delegato n. 419 "Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti".

Non c'è spazio, in questa sede, per richiamare le disposizioni ivi contenute in materia di "sperimentazione metodologico-didattica" o di "sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture", di classi e scuole sperimentali, di Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione (oggi INVALSI), della Biblioteca di documentazione pedagogica (oggi INDIRE).

Importa invece sottolineare il ruolo forte attribuito alla funzione ispettiva in tutti questi campi d'azione: in particolare, a proposito del personale degli IRRSAE, l'art. 16 pone al primo posto la sua provenienza dal ruolo degli ispettori tecnici (si ricordi che nel 2007 gli IRRSAE stati soppressi).

6 1989: l'unificazione dei ruoli ispettivi e il passaggio alla dirigenza tecnica

Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico e del trattamento economico, ispettori e capi d'istituto furono collocati dalla legge n. 312/1982 nella medesima qualifica funzionale dei direttori didattici e dei presidi, l'ottava.

Una tale coesistenza poteva rispondere ad esigenze di equilibri tattici fra le categorie apicali della scuola ma confliggeva con profili professionali e ruoli ben distinti se non antitetici.

Si arrivò così alla legge n. 417/1989 con la quale fu stabilita la soppressione dei ruoli degli ispettori centrali e periferici nonché la contestuale istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici (art. 5).

La nuova specificazione ("*tecnici*") andava a ribadire il rapporto intercorrente con l'apparato scolastico, del quale gli ispettori erano (e sono) parte essenziale in ragione del loro contributo di conoscenze professionali, con esclusione di potestà di tipo gerarchico sul personale della scuola.

Il numero totale dei dirigenti tecnici fu determinato in 696 unità, sommando i 600 posti degli ex ispettori periferici ai 96 degli ex ispettori centrali.

Un'ulteriore, ed altrettanto importante, disposizione della legge 417 comportò la fuoriuscita degli ispettori dall'apparato del Ministero dell'istruzione e il loro ingresso nella dirigenza statale, oggi regolata dalle "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (D.Lgs. n. 165/2001).

La dirigenza statale è articolata in due fasce (art. 23): i dirigenti tecnici appartengono alla seconda e, sotto questo profilo, si chiamano "tecnici" perché non ricoprono incarichi di direzione di uffici.

7 L'autonomia scolastica

Nel contesto della ricostruzione dei rapporti fra Stato e cittadini, successiva al degrado di "tangentopoli", iniziò una stagione di riforme della Pubblica Amministrazione, le più importanti delle quali sono riconducibili all'allora ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini.

Ricordiamo fra di esse la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*"

Essa svolse effetti di importante trasformazione del sistema scolastico italiano, attribuendo l'autonomia alle scuole opportunamente dimensionate.

La sua prima traduzione operativa fu il Regolamento dell'autonomia scolastica emanato con D.P.R. n. 275/1999, dichiara che (art.1, c. 2)

L'introduzione dell'autonomia scolastica comportò lo spostamento dal centralismo ad una prima forma di applicazione del principio di sussidiarietà: le istituzioni autonome furono

chiamate a misurarsi con il territorio ed il contesto di riferimento, adottando un modello policentrico, sviluppando proprie capacità progettuali, ponendo le basi per forme di vera innovazione didattica ed elevandosi a “scuole-servizio”.

Parallelo al conferimento alle scuole delle funzioni autonomistiche, di cui al Regolamento, si accompagnava il D. Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, che conferiva la qualifica dirigenziale ai capi di istituto di quelle stesse istituzioni scolastiche; e pure il *Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche* (D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233).

Sembrava potesse nascere una stagione di sostanziale rinnovamento per le scuole all'interno del progetto globale disegnato dalla riforma costituzionale del 2001 che, riscrivendo il Titolo V, ridefiniva il rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali e dava riconoscimento all'autonomia scolastica.

8 Le funzioni ispettive nell'autonomia scolastica

Nel nuovo contesto anche la funzione ispettiva trovava occasione di rinnovarsi in un rapporto più paritario con le scuole e con i loro progetti, con i loro rinnovati bisogni di formazione e di riflessione valutativa sui risultati attesi e su quelli ottenuti.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica il dibattito era serrato anche sulla ridefinizione del ruolo dei dirigenti tecnici, sia nel contesto dell'autonomia sia nel rapporto con l'insieme della dirigenza statale.

Anche il Consiglio di Stato fu chiamato a rendere un parere sulla natura giuridica della funzione ispettiva. Reso noto in data 11 luglio 2007, esso affermava che: *“La funzione fondamentale dell'ispettore della scuola consiste nel concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all'attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il ministro e i direttori generali. Premette ancora l'amministrazione che anche nell'attuale sistema scolastico il dirigente tecnico riveste un ruolo strategico, essendo stato configurato come un esperto di settori scolastici e di ambiti disciplinari specifici.*

Esso è espressione di alta cultura, con competenze ampie nello specifico campo del sapere che coltiva; fornisce sostegno ai processi di autonomia delle istituzioni scolastiche; orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva della integrazione europea; ha il compito di dare supporto al mondo della scuola nella sua poliedricità e, infine, ad esso compete la funzione ispettiva di ordine pedagogico- didattico” (sottolineature nostre).

Dal parere del Consiglio di Stato, oltre che dalla legislazione pregressa, prese le mosse il primo Atto di indirizzo, emanato con il D.M. n. 60 del 23 luglio 2010.

Sette anni dopo esso è stato rinnovato, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 1046 del 28 dicembre 2017, volto a realizzare *“le finalità e le strategie di innovazione del sistema nazionale di istruzione e formazione indicate nella legge 13 luglio 2015, n. 107”* (Premessa).

Al primo posto viene collocata la funzione di realizzare e sviluppare il Sistema nazionale di valutazione, come disposto dal D.P.R. n. 80/2013.

Viene quindi sottolineato il supporto tecnico-scientifico per le tematiche e i processi definiti dall'Amministrazione, fornendo consulenza, assistenza e formazione alle scuole nel processo di attuazione dell'autonomia, fornendo proposte e pareri sui temi dello sviluppo dei curricula, della progettazione didattica, delle metodologie, della valutazione.

“La connotazione tecnica della funzione di esplica sia sul versante pedagogico e disciplinare sia su quello normativo e ordinamentale: il dirigente tecnico opera pertanto una insostituibile funzione di raccordo tra l'Amministrazione centrale e periferica e le scuole autonome, i regolazione dei processi e di implementazione dell'innovazione di

sistema, sia dal punto di vista culturale e didattico, che su quello organizzativo e gestionale” (pag. 5).

Il documento enumera quindi gli ambiti di lavoro, inclusi gli accertamenti ispettivi disposti dagli organi dell'Amministrazione centrale e periferica, accertamenti:

- didattici, organizzativi, contabili e amministrativi;
- relativi alla continuità e qualità delle prestazioni del personale scolastico, anche in relazione ad eventuali procedimenti disciplinari.

9 Il decalogo dell'ispettore: la Direttiva del 2 luglio 2002

La Direttiva della Funzione pubblica (datata 2 luglio 2002) diede le indicazioni sulle modalità di svolgimento dei procedimenti ispettivi di qualsiasi natura.

Va premesso che l'ispezione, ordinata con atto scritto dell'ufficio competente, costituisce attività istruttoria relativa ad un più vasto procedimento "principale".

Rappresenta quindi un sub-procedimento nel quale però vanno applicate le regole generali del procedimento amministrativo: va quindi garantita la partecipazione del soggetto ispezionato, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed obiettività.

Circa le modalità di conduzione dell'attività ispettiva, esse erano state lasciate, storicamente, alle qualità professionali e all'esperienza dell'ispettore incaricato.

Tuttavia, appariva coerente con le riforme della pubblica amministrazione, orientate alla semplificazione e alla trasparenza, l'emanazione di un atto del Ministero per la funzione pubblica che definisse principi, criteri e modi delle attività di ispezione.

È questa la genesi delle "Linee-guida per l'ispettore" contenute nella Direttiva sull'attività d'ispezione del 2002: vi sono enunciate le dieci regole, di carattere etico e procedurale, che indirizzano il loro operato.

10 I dirigenti tecnici nei Regolamenti di riorganizzazione del Ministero

Con DPCM del 21 ottobre 2019, n. 140, il Governo emanava un nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", in sostituzione del precedente, entrato in vigore nel 2014.

Il nuovo atto era destinato a vita breve in quanto, meno di tre mesi dopo, con decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con legge n. 12 del 5 marzo 2020) fu deliberata la divisione del MIUR nei due Ministeri, dell'istruzione il primo, dell'università e della ricerca il secondo.

Nel momento in cui scriviamo (fine settembre 2020) non è ancora stato varato il Regolamento di attuazione della separazione dei due rami del MIUR.

Le indicazioni date di seguito sono quindi tratte dal DPCM n. 140/2019.

Al "corpo ispettivo" è dedicato l'art. 9, che così recita: "Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali.

Il capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo.

Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica."

Anche in questo decreto appare confermata la linea della continua riduzione dei posti, scesi del 57% nei vent'anni dell'autonomia scolastica. Se poi si adotta quale punto di partenza l'organico determinato dalla citata legge n. 417/1989 (696 posti), la tabella organica attuale dei dirigenti tecnici risulta pari al 27% di quella di trent'anni fa.

11 La funzione ispettiva nel Sistema nazionale di valutazione

Un ulteriore impulso determinante per la qualificazione della funzione ispettiva nell'ambito scolastico è stato dato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 10/2011, istitutiva del Sistema nazionale di valutazione (SNV), e del Regolamento applicativo (D.P.R. n. 80/2013).

L'apparato del SNV è costituito da tre componenti:

- a) l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- b) l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
- c) il corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici.

I procedimenti di valutazione delle istituzioni scolastiche possono essere di due tipi: autovalutazione e valutazione esterna.

In questo secondo caso essi sono condotti da “*agenti esterni*” che sono:

- l'INVALSI che individua le situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti;
- il nucleo di valutazione esterna (NEV) costituito da un dirigente tecnico e da due esperti scelti dall'elenco appositamente predisposto dall'INVALSI.

In data 3 marzo 2016 la Conferenza del SNV ha adottato il “*Programma e protocollo per le visite di valutazione esterna nel Sistema Nazionale di Valutazione*”.

Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti scolastici, la legge n. 107/2015 (art. 1, c. 93) individua i parametri di cui deve tener conto il nucleo per la valutazione, costituito da un dirigente tecnico o amministrativo o scolastico in funzione di coordinatore, e da due esperti.

Per quanto invece riguarda la valutazione dei neodocenti, ricordiamo che la legge 107/2015 (art. 1, c. 115 sgg.) affida al Comitato per la valutazione, al termine della procedura di cui al D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015, il compito di esprimere un parere al dirigente scolastico, che ha la responsabilità di decidere motivatamente la conferma in ruolo.

È però prevista la possibilità della ripetizione dell'anno di prova, che può essere motivata:

- da assenze che hanno causato la mancata effettuazione dei 180 giorni di effettivo servizio, di cui “almeno centoventi per le attività didattiche” (legge n. 107/2015, art. 1 c. 116);
- (oppure) dalla valutazione negativa dell'anno di prova: ne consegue l'ammissione a un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile (art. 1 c. 119).

Nel corso di questo secondo anno è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente.

La relazione del dirigente tecnico ha, giuridicamente, il carattere del parere obbligatorio non vincolante: essa è parte integrante della documentazione trasmessa al Comitato al termine del secondo periodo di prova.

12 Gli incarichi ispettivi nella legge n. 107/2015

Nei paragrafi precedenti abbiamo messo in luce come, a fronte sia dei sistematici tagli negli organici dei dirigenti tecnici sia della mancata attivazione delle procedure concorsuali per il loro arruolamento, il Regolamento del SNV del 2013 (prima) e la legge n. 107 del

2015 (poi) abbiano caricato di nuovi compiti e di nuove responsabilità le funzioni del corpo ispettivo nella scuola dell'autonomia.

La legge 107/2015 non ha, purtroppo, istituito procedure concorsuali per l'incremento e la stabilizzazione dell'organico dei dirigenti tecnici limitandosi ad individuare, al comma 94 dell'art. 1, la soluzione temporanea di istituire contratti triennali per l'esercizio di funzioni ispettive da conferire a docenti o dirigenti scolastici.

La norma di riferimento sta nell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la possibilità del conferimento di incarichi temporanei (da tre a cinque anni) di funzioni dirigenziali "*a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione*" (c. 6). La legge n. 107 (c. 94, ultimo periodo) precisa che il criterio di scelta si basa sulla "*valutazione comparativa dei curricula*".

La soluzione adottata è di tipo emergenziale e non può andare oltre il lasso temporale necessario all'espletamento del concorso. Dal punto di vista dell'interesse pubblico, la distorsione è evidente: la qualificazione degli "esperti a tempo determinato" (al di là di ogni risalto soggettivo il cui apprezzamento esula da queste considerazioni) non può essere paragonata a quella certificata da procedure concorsuali, procedure che la Costituzione prevede per l'accesso ai pubblici uffici.

Si consideri poi che a tal genere di "ispettori incaricati" sono affidate funzioni delicatissime quali la valutazione esterna delle scuole, dei dirigenti scolastici, dei docenti o le ispezioni amministrative e didattiche sull'operato delle istituzioni scolastiche autonome.